



Prefettura della Provincia di Napoli

Area I Ter O.S.P

Napoli, data del protocollo

Alle Stazioni Appaltanti della Provincia di Napoli

(vedi elenco allegato)

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni delle
Categorie produttive della Provincia di Napoli

(vedi elenco allegato)

OGGETTO: Trascrizione nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti in settori "sensibili" non soggetti al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al D.P.C.M. 18/4/2013

Si fa seguito alle precedenti circolari n. 73382 del 20.8.2014, n.40959 del 31.3.2015, n.129233 del 13.10.2015, n. 0084118 del 13.5.2016 e n.0056086 del 20.3.2017, con le quali sono stati forniti alcuni indirizzi interpretativi circa le procedure e le modalità da osservare ai fini dell'iscrizione delle imprese nella white list.

In particolare, con circolare n. 0084118 del 13.5.2016 è stato dato atto della chiusura del regime transitorio, introdotto dall'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014 e successivamente prorogato "fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" dall'art.13-bis della legge n. 68 del 2015. n. 25 di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e delle modifiche legislative che hanno sancito l'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia nei settori cosiddetti a rischio attraverso la consultazione delle white list.

Ciò premesso, il Ministero dell'Interno, a seguito di segnalazioni formulate da alcune imprese che lamentano gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero alle stesse dall'impossibilità di partecipare a gare pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi o forniture a causa di asseriti ritardi nell'attività istruttoria preordinata all'iscrizione nei cennati elenchi, ha rappresentato che il legislatore, al fine di evitare che eventuali ritardi



Prefettura della Provincia di Napoli

nell'espletamento delle procedure di iscrizione nelle white list, possano pregiudicare l'interesse (pubblico) della stazione appaltante all'esecuzione dell'appalto e quelli (patrimoniali) dell'impresa all'affidamento di una commessa pubblica, ha ritenuto applicabili, anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione delle white list, le disposizioni di cui agli artt. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., secondo le modalità già declinate dalla circolare dello stesso Ministero dell'Interno del 23 marzo 2016 e partecipate a codesti Enti.

In particolare, le indicazioni fornite con la predetta circolare, peraltro confermate dalle previsioni contenute nel D.P.C.M. 24/11/2016, prevedono che la *stazione appaltante, nel caso in cui debba compiere le verifiche nei confronti di operatori economici non iscritti nelle white list ma che abbiano presentato domanda di iscrizione, sia tenuta a consultare la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia. Da tale momento si attiverà il termine di trenta giorni decorso il quale la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e di iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.*

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per una puntuale applicazione delle disposizioni soprarichiamate e si prega di assicurare la massima diffusione della presente circolare anche presso le proprie articolazioni territoriali.

IL PREFETTO
(Pagano)

ab/10